

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 250-285-bis-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI SENATORI

PARATORE, *Presidente*; **TERRACINI** e **GAVA**, *Vice Presidenti*; **FRANZA**, *Segretario*; **BARACCO**, **BARBARESCHI**, **CESCHI**, **FOCACCIA**, **MAGLIANO**, **MOLE'**, **PASTORE**, **SCHIAVONE**, **SCOCCIMARRO**, **TIBALDI** e **ZELIOLI LANZINI**

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IN PRIMA DELIBERAZIONE: *approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 gennaio 1962; modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962, nuovamente approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 settembre 1962*

IN SECONDA DELIBERAZIONE: *approvato dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi, nella seduta del 30 gennaio 1963 (V. Stampato n. 3571-B)*

risultante dall'unificazione del

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

E DEL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore STURZO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 gennaio 1963*

Comunicata alla Presidenza il 5 febbraio 1963

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge costituzionale per le « modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione » ritorna all'esame del Senato in sede di seconda deliberazione ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, dopo che già in seconda deliberazione è stato approvato dalla Camera dei deputati con la maggioranza prevista dall'ultimo comma di detto articolo.

L'articolo 91-ter del Regolamento del Senato stabilisce che in sede di seconda deliberazione il disegno di legge è posto in votazione soltanto nel suo complesso, ed è quindi da ritenere che sotto questo riflesso debba la Commissione riferire al Senato.

Riesaminato a questa luce il presente disegno di legge è da considerare che permangono le ragioni che determinarono la prima deliberazione di approvazione di esso nel testo attuale da parte del Senato.

In vero il disegno di legge ha sostanzialmente un duplice contenuto: da una parte negli articoli 1 e 2 determina il numero dei deputati e quello dei senatori, dettando

il criterio per la rispettiva ripartizione dei seggi; dall'altra parte stabilisce la eguale durata di cinque anni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Vi è poi una norma transitoria e finale che si riallaccia al disposto dell'articolo 2 relativo, come si è detto, al numero dei senatori e alla correlativa ripartizione dei seggi tra le regioni. È stabilito cioè che dal numero di 315 senatori di cui all'articolo 2 debbano detrarsi fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

Riassunto così il complesso delle disposizioni di cui consta il disegno di legge, non c'è che da constatare che permangono valide le ragioni che tali norme giustificano.

Tutto dunque induce a dover auspicare l'approvazione in seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale per le « Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione ».

SCHIAVONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E IN SECONDA DELIBERAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 3.

L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 4.**

Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

